Anno 1873. Roma — Martedì, 1° Aprile Num. 91.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA ...... L. 11 21 40
Per tutto il Regno .... » 13 25 48
Solo Giornale, senza Rendiconti:
ROMA ...... L. 9 17 32
Per tutto il Regno .... » 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1295 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione conchiusa in Roma il 5 febbraio 1873 fra l'Italia e la Gran Brettagna per la reciproca estradizione dei malfattori, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 18 marzo successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE
VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra l'Italia e la Gran Brettagna, e dai rispettivi Plenipotenziarii sottoscritta in Roma il giorno cinque di febbraio del corrente anno mille ottocento settantatrè.

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e d'Irlanda, avendo giudicato conveniente, per la migliore amministrazione della giustizia, e per prevenire i reati nei loro rispettivi territorii, che le persone imputate o condannate per i reati qui appresso enumerati, e che cerchino sottrarsi alla giustizia, sieno, in certi casi, reciprocamente consegnate; le Loro prefate Maestà hanno nominato, come Loro Plenipotenziarii per conchiudere un Trattato a questo scopo, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il nobile Emilio Visconti-Venosta, deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna e d'Irlanda,

Sir Augustus Berkeley Paget, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

I quali, dopo essersi comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto e conchiuso gli articoli seguenti:

Art. 1. Le Alte Parti contraenti si obbligano di consegnarsi reciprocamente coloro i quali, essendo imputati o condannati per uno dei reati indicati nel seguente articolo, commesso nel territorio di una di esse Parti, saranno trovati nel territorio dell'altra; nei modi e con le condizioni stabilite nel presente Trattato.

Art. 2. I reati, pei quali è convenuta la estradizione, sono i seguenti:

1° Assassinio, o tentativo o cospirazione per assassinare, comprendente i reati designati dal Codice penale italiano siccome associazione di malfattori per la perpetrazione di tali reati;

2° Omicidio volontario, comprendente i reati indicati dal Codice penale italiano colla designazione di percosse e ferite volontarie che producano la morte;

3° Contraffazione o alterazione di monetà e spaccio di moneta contraffatta o alterata, o di emissione di moneta;

4° Falsificazione, contraffazione, o alterazione, o emissione della cosa o documento falso, o contraffatto o alterato;

5° Furto od indebita sottrazione o appropriazione;

6° L'ottenuta consegna di denaro o di oggetti col mezzo di raggiro (truffa o *fraude*);

7° Bancarotta dolosa;

8° Frode, sottrazione o appropriazione indebita, commessa da un depositario, banchiere, agente, amministratore, curatore (*trustee*), direttore o membro o ufficiale di qualsiasi pubblica o privata Compagnia o Casa di commercio;

9° Ratto (*Rape*);

10. Rapimento di persona (*Abduction*);

11. Sottrazione di fanciulli;

12. *Burglary* e *housebreaking*, comprendendosi sotto queste designazioni, secondo la nomenclatura del Codice penale italiano l'atto di chi di notte tempo, o anche di giorno, si introduce mediante rottura o scalata, o per mezzo di chiave falsa od altro strumento, nell'altrui abitazione, per commettere un reato;

13. Incendio volontario;

14. Depredazione con violenza;

15. Minacce per lettera, o per altro modo, per estorcere danaro o altra cosa;

16. Pirateria secondo il diritto internazionale, quando il pirata, straniero alle due Alte Parti contraenti, abbia commesso delle depredazioni sulle coste, o in alto mare, a danno dei cittadini della Parte richiedente, ovvero quando, essendo cittadino della Parte richiedente ed avendo commesso atti di pirateria in danno di un terzo Stato, egli si trovi nel territorio dell'altra Parte senza esservi sottoposto a giudizio;

17. Sommersione, o distruzione, o tentativo di sommersione o distruzione di nave in mare;

18. Assalto a bordo di una nave in alto mare col fine di uccidere o di produrre gravi danni corporali;

19. Rivolta o cospirazione di due o più persone a bordo di una nave in alto mare contro l'autorità del capitano.

Sarà pure accordata l'estradizione di coloro i quali avranno partecipato, prima del fatto, ad alcuno di questi reati (complici), purchè tale partecipazione sia punita dalle leggi di ambedue le Parti contraenti.

Art. 3. Dal Governo Italiano non sarà consegnato alcun italiano al Regno Unito, e verun suddito del Regno Unito sarà da esso consegnato al Governo Italiano.

Art. 4. La naturalità ottenuta, in uno dei due Stati contraenti, dallo imputato o condannato, dopo il commesso reato, non impedirà la ricerca, l'arresto e la consegna dello stesso. Può tuttavia essere ricusata l'estradizione, ove siano trascorsi cinque anni dalla concessa naturalità, e l'individuo abbia, dalla concessione di questa, tenuto il suo domicilio nello Stato richiesto.

Art. 5. Non sarà consegnato un imputato o condannato, se il reato, pel quale egli è domandato, sia politico; ovvero se egli prova che la domanda della sua consegna sia stata fatta con lo intendimento di giudicarlo e punirlo per un reato politico.

Art. 6. Non sarà accordata la estradizione, se dal commesso reato, dall'incominciato procedimento o dalla condanna sia decorso tanto tempo, che l'azione penale o la pena, secondo la legge dello Stato richiesto, sia estinta.

Art. 7. L'imputato o condannato consegnato, finchè non sia stato liberato, o non abbia avuto l'opportunità di tornare nel paese dove dimorava, non potrà essere carcerato o sottoposto a giudizio nello Stato a cui fu consegnato, per altra imputazione diversa da quella per la quale avvenne l'estradizione.

Ciò non si applica ai reati commessi dopo l'estradizione.

Art. 8. Se l'individuo domandato è sotto processo o carcerato, per un reato commesso nel paese dove si è rifugiato, la sua estradizione può essere differita fino che la legge abbia avuto il suo corso.

In caso si debba procedere contro di lui, o sia egli detenuto nello stesso paese per obbligazioni contratte con privati o per ogni altra azione civile, la sua consegna, ciò non ostante, avverrà, salvo alla parte di far valere i suoi diritti contro di lui innanzi all'autorità competente.

Art. 9. Le domande di estradizione saranno fatte rispettivamente per mezzo degli agenti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

La domanda per l'estradizione di un imputato deve essere accompagnata da un mandato di cattura, rilasciato dalla competente autorità dello Stato che richiede l'estradizione, e con tale prova, che, secondo la legge del luogo dove il fuggitivo è trovato, giustificherebbe il suo arresto, se il reato fosse stato quivi commesso.

Se la domanda riguarda un condannato, dev'essere accompagnata dalla sentenza di condanna della Corte competente dello Stato che fa la domanda di estradizione.

La domanda di estradizione non può fondarsi sopra una sentenza in contumacia.

Art. 10. Se la domanda di estradizione è fatta secondo gli anzidetti patti, le autorità competenti dello Stato richiesto procederanno alla cattura del fuggitivo.

Il catturato sarà condotto innanzi al magistrato competente, il quale lo interrogherà e farà le preliminari indagini sul fatto, nel modo stesso che se la cattura fosse avvenuta per un reato commesso in quel paese.

Art. 11. Le autorità dello Stato richiesto, negli esami che debbono fare, giusta le precedenti stipulazioni, ammetteranno, come prova intieramente valida, i documenti e le deposizioni testimoniali raccolte con giuramento nell'altro Stato o copie di esse, e similmente i mandati e le sentenze ivi emanate, purchè tali documenti siano firmati e certificati da un giudice o magistrato o ufficiale dello Stato medesimo, e siano autenticati col giuramento di qualche testimone o contrassegnati col sigillo ufficiale del Ministero di Giustizia o di qualche altro Ministero di Stato.

Art. 12. Se nel termine di due mesi dalla data della cattura dell'imputato non sarà esibita sufficiente prova per la estradizione, egli sarà liberato.

Art. 13. Non sarà eseguita la estradizione prima che siano decorsi quindici giorni dal dì della cattura, e solamente quando la prova sia stata trovata sufficiente, secondo le leggi dello stato richiesto, a giustificare il rinvio del detenuto al giudizio, nel caso che il reato fosse stato commesso nel territorio del sud detto Stato, ed a dimostrare che il catturato è l'identica persona condannata dai tribunali dello Stato che lo richiede.

Art. 14. Se l'arrestato non sia consegnato e condotto via fra due mesi dall'arresto o dalla decisione della Corte sopra la domanda di una ordinanza di *habeas corpus* nel Regno Unito, sarà liberato, tranne il caso che sia sufficientemente dimostrata la cagione del ritardo.

Art. 15. Se l'individuo domandato da una delle due parti contraenti, in conformità del presente trattato, sia anche chiesto da un altro o da altri Stati per reati commessi nei loro territorii, la consegna di lui sarà di preferenza accordata secondo l'anteriorità nella domanda, tranne che fra i Governi richiedenti non si sia stabilito un accordo, o per riguardo alla gravità dei reati commessi, o per qualunque altra ragione.

Art. 16. Ogni oggetto, di cui l'arrestato sarà trovato possessore al momento dell'arresto, sarà sequestrato, per essere poi con lui consegnato. La consegna non si restringerà alle cose ed oggetti provenienti dal furto o dalla bancarotta dolosa, ma comprenderà qualunque cosa che può servire di prova del reato; e sarà eseguita anche quando, dopo ordinata la estradizione, non potrà questa aver effetto, o per la fuga, o per la morte del delinquente.

Art. 17. Le Alte Parti contraenti rinunziano ad ogni domanda per rimborso delle spese occorse per la cattura e sostentamento della persona da consegnare, e per la sua traduzione sino sul bordo di una nave, le quali spese rimarranno a rispettivo loro carico.

Art. 18. Le disposizioni del presente Trattato si applicheranno alle colonie e possedimenti stranieri (*foreign possessions*) delle due Alte Parti contraenti.

La domanda di estradizione per la consegna di un imputato o condannato, il quale sia fuggito in una delle dette colonie o possedimenti di una delle due Parti, sarà fatta al governatore o all'autorità suprema di detta colonia o possedimento dal principale ufficiale consolare dell'altra, residente nella colonia o possedimento; o se l'imputato o il condannato sia fuggito da una colonia o possedimento straniero della Parte, nell'interesse della quale è fatta la domanda, essa sarà fatta dal governatore o dall'autorità suprema di tale colonia o possedimento.

Su tali domande potrà essere provveduto in conformità, per quanto è possibile, dei patti di questo Trattato dai rispettivi governatori o dalle autorità supreme, le quali, tuttavia, avranno la facoltà, o di accordare la estradizione, o di riferirne al proprio Governo.

Sua Maestà Britannica, nondimeno, potrà dare speciali provvedimenti nelle Colonie Britanniche e possedimenti stranieri, per la consegna dei delinquenti, rifugiati in dette Colonie o possedimenti, a Sua Maestà Italiana, sempre in conformità, per quanto sia possibile, alle disposizioni del presente Trattato.

Resta infine convenuto che questo patto non si applica all'isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'ordinanza del Governo Maltese del 3 maggio 1863, n. 1230.

Art. 19. Le Alte Parti contraenti dichiarano che le presenti stipulazioni si applicano, tanto agl'imputati o condannati, il cui reato, pel quale è chiesta la estradizione, sia stato commesso prima, quanto a quelli che l'abbiano commesso posteriormente alla data di questo Trattato.

Art. 20. Il presente Trattato andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione, secondo le forme prescritte dalle leggi delle Alte Parti contraenti.

Ciascuna delle Alte Parti potrà, in ogni tempo, por fine a questo Trattato, il quale però rimarrà in vigore sei mesi dopo la denunzia.

Questo Trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Roma fra sei settimane, o più sollecitamente, se sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato in doppio esemplare, in italiano e in inglese, il presente Trattato, e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatto a Roma, il giorno cinque di febbraio, l'anno del Signore mille ottocento settantatrè.

VISCONTI-VENOSTA.
A. B. PAGET.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in

APPENDICE

IL MAL SENTIERO

RACCONTO

DI

F. P. FENILI

27 — (*Continuazione* — Vedi numero 90)

Fortunolo era rimasto come pietrificato sulla poltrona, sulla quale sedeva. Nell'accorrere presso quella donna perduta, egli era stato mosso più che da qualsiasi altra considerazione, dalla lusinga di vederla a cadere pentita a' suoi piedi, chiedergli perdono delle sue colpe, e dichiararsi disposta a riabilitarsi. Quantunque lo dissimulasse a se medesimo, il suo proponimento era quello di aprirle amorosamente le braccia, e di ricondurla seco a Torino.

Il contegno e le parole di Bianca lo fecero accorto del nuovo errore nel quale era caduto. Non una sillaba, non un gesto che accennasse a ravvedimento o a rimorso di sorta. Acerbe rampogne, e nulla più. Lo stesso calore col quale perorava la causa del proprio figlio escludeva la probabilità che nel cuore di lei albergasse tuttavia il benchè menomo sentimento di gratitudine o di affetto per l'uomo che le stava dinanti. Quanto più questa triste verità rendevasi evidente agli occhi di Fortunolo, tanto più la fiamma dalla quale era divorato gli divampava cocente nel petto.

Vi fu un istante in cui, mutandosi di giudice in colpevole, egli stette per cadere alle ginocchia di quella donna, il mosinando una parola di compianto, se non di affetto. Ma il sentimento dell'amor proprio offeso lo rattenne in quell'istante da tal estrema umiliazione.

— Ne so già quanto basta per ripagarti col disprezzo e con l'eterna dimenticanza, le disse egli finalmente, alzandosi in atto di partire, e mal reprimendo l'emozione dalla quale era travagliato. L'unica punizione che rimanga in mia mano è la più atroce per un cuore di madre: e questa punizione ti sarà inflitta senza misericordia. Abbandonare Silvio nelle tue mani? Esclario allevare da una prostituta? Sarei piuttosto capace di ucciderlo!.... Vivi pure nel lezzo nel quale sei caduta. Il sapervi abbietta e infelice sarà la mia più dolce vendetta, e — non dubitare — saprò libarla con voluttà arcana.

Un istante dopo egli — divincolandosi da Bianca che, preoccupata dal pensiero del proprio figlio, erasi ingegnata di placar l'ira sua — scendeva qual forsennato le scale di quella casa, e recavasi difilato all'albergo col proponimento di rifare la sua valigia, e ripartire per l'Italia..........

Giunti a questo punto della nostra narrazione, ci si rende più grave e molesto il compito assuntoci. Noi vorremmo, di fatto, presentare ormai al lettore il nostro protagonista siccome guarito e rinfrancato, in seguito a quest'ultima crisi, dalla malnata passione che, soffocando nel suo animo ogni sentimento elevato di decoro, di fierezza, lo rendeva spregevole agli occhi suoi proprii. Vorremmo poter dire che, rientrato in se stesso, egli siasi effettivamente affrettato a dimenticare per sempre quella donna, a far ritorno a Torino, a ritemprarsi colà nelle dolcezze di quella vita domestica, che — comunque vedovata dall'affetto casto e gentile di sposa e di madre; comunque contaminata essa pure dalla colpa e dal vizio — avrebbe sola potuto lenire la ferita sanguinosa del suo cuore, richiamandolo alla dignità ed al dovere di uomo e di padre.

Ma la fedeltà, che ci siamo imposta nel riprodurre le memorie e gli appunti intorno alla vita di quest'uomo grandemente colpevole ma pur grandemente infelice, non ci consente cotal soddisfazione naturale e legittima.

Riassumiamo adunque — nel modo più compiuto e più breve che per noi si possa — questa, ch'è la fase più sinistra di un'esistenza scompigliata e miserevole.

La riazione salutare ch'erasi operata nell'animo di Fortunolo fu di brevissima durata; la richiuta, più violenta e profonda. Cominciò egli dapprima col persuadersi a frapporre un breve indugio alla sua partenza. Era tanto tempo che non visitava Parigi! V'erano tante novità da osservare ed ammirare! Nè andava girondando per la città, volgendo intorno lo sguardo curioso e inquieto in traccia di colei che non riesciva a dimenticare. Aggiravasi di frequente su' *boulevards*, e in ispecial modo su quello del *Temple*. Non passava giorno ch'ei non si scontrasse con la Bianca: quest'ultima affrettava allora i suoi passi ingegnandosi di schivarlo, e volgendo altrove gli sguardi; mentr'egli dal suo canto, pur risoluto di non più avvicinarla, soffermavasi a rimirarla con occhio iracondo; il suo viso rendevasi allora pallido e contraffatto, le sue membra erano agitate da un tremore mortale.

Volsero così pochi giorni. Sgomentata e stanca da quella persecuzione, Bianca affrettossi a partire. Fortunolo aveva spiato i suoi passi, era venuto a cognizione del suo proponimento, e tenne dietro.

Era rivide a Berlino, al viale dei Tigli, e, risoluto com'era di riavvicinarla, di ritentare la prova vergognosa di una riconciliazione divenuta ormai impossibile, aveva affrettato il passo per raggiungerla; ma Bianca riuscì a schivarlo salendo in un legno e allontanandosi di volo dal suo sguardo. Rinfocolato nella sua passione, indagò il luogo di sua dimora: ma quando giunse a scoprirlo, gli fu detto che Bianca era partita il dì innanzi per Vienna. Risoluto di rintracciarla a ogni costo, mosse egli pure alla volta di quella città. Investigò, e richiese di lei in ogni albergo, in ogni casa ammobigliata. Per quanto s'ingegnasse di cercare il male come i medici, le sue indagini riescivano infruttuose.

Stanco e stremato di mezzi pecuniarii, disponevasi a ripartire per l'Italia, quando, riveduto alla stazione un servitore di piazza, al quale aveva commesso di fare anch'egli indagini su quella donna, apprende ch'ella era partita due giorni innanzi per Londra; e con pertinacia degna di miglior causa modifica il proprio itinerario, e corre di balzo a quella metropoli.

Esaurito del tutto il danaro che aveva portato seco da Torino, sarebbe a Londra caduto senz'altro nella miseria, se non si fosse avvenuto in un ricco patrizio romano, il conte San tangeli, che, esultato da qualche tempo dal proprio paese, aveva fissato nella capitale dell'Inghilterra la sua residenza. Rinvenire il conte Santangeli non fu per lui impresa difficile: dalla Legazione sarda gli furono somministrate le indicazioni opportune.

Il conte accolse con generosa ospitalità il vecchio suo amico e conterraneo. Gli prestò del danaro, volle alloggiarlo in sua casa, e, avendo Fortunolo motivato il proprio arrivo in Londra col pretesto di cercarvi lavoro, lo presentò a persone influenti, a ricchi mecenati, i quali lo spinsero a pigliar parte al concorso artistico, allora bandito, per la erezione di un sontuoso monumento al Duca di Wellington.

Riconfortato dalle cure dell'amicizia, sollecitato nel suo amor proprio dalle prove di onoranza e di stima onde gli erano larghe le persone distinte che aveva avuto occasione di avvicinare, stimolato dal desiderio di lavorare e di rifarsi degli ultimi danni patiti, Fortunolo cominciava a rialzare lo spirito sì lungamente depresso, quando, tre o quattro settimane dopo il suo arrivo, passeggiando in compagnia del conte nel parco di Hyde, gli vien dato di discernere, tra la folla di eleganti signore che frequentavano quel delizioso passeggio, la figura a lui troppo nota di Bianca.

Divincolarsi dall'amico che lo teneva sotto al braccio, correre verso quella donna, afferrarla pel braccio, e trarla in luogo appartato fu un punto solo.

Ne seguì un lungo ed animato colloquio. Fortunolo insistette indarno perchè colei lo seguisse. Le sue preghiere, la sua profferta di stendere un velo sul passato, di tornarne entrambi a Torino, furono accolte con riso amaro di disprezzo. Passato dalle istanze supplichevoli alle minaccie, anche queste gli riuscirono vane. Anzichè amarlo, quella donna lo detestava ormai cordialmente: e compiacevasi nel ripeterglielo in viso.

Il vivo altercare cominciò ad attirare l'attenzione dei curiosi, i quali facevan già ressa intorno a quei due forestieri, quando il conte Santangeli, tenutosi fin allora in disparte, stimò prudente di avvicinarsi a Fortunolo, e pregarlo di allontanarsi secolui da quella donna, e da quel luogo: ma non fu senza ricorrere alla violenza che potè farsi obbedire, e rimenar seco in vettura a casa, ove giunto, fu colto da straziante delirio.

Quando si riebbe dal lungo vaneggiare, girò intorno lo sguardo credendo di aver sognato, e abbandonossi quindi, vergognato e pentito, fra le braccia dell'amico.

Un'ultima crisi, più salutare e fortunata delle antecedenti, erasi finalmente operata in quell'anima inferma!

(*Continua*)

ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date a Roma, addì nove del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento settantatrè, vigesimo quinto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 1299 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Firenze in data 10 settembre 1872 e del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino in data 8 maggio e 20 ottobre 1872, non che l'obbligazione assunta dal marchese Lorenzo Ginori Lisci con suo atto del dì 5 giugno 1872 e accettata dal Consiglio comunale di Sesto Fiorentino con la seconda delle dette deliberazioni;

Udito il parere del Consiglio Superiore per l'istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita in Sesto Fiorentino una Scuola di disegno industriale per i giovani che vogliono prepararsi ad esercitare le arti decorative e più specialmente la ceramica.

Art. 2. Nella Scuola si danno insegnamenti elementari di geometria e disegno lineare, di ornato disegnato e ornato modellato.

I corsi si compiono in tre anni.

Art. 3. Le spese di fondazione della Scuola istituita per il presente decreto sono sostenute dallo Stato per lire millecinquecento, dalla provincia di Firenze per lire mille e dal comune di Sesto Fiorentino per la rimanente parte.

Art. 4. Il bilancio annuo della Scuola è statuito in lire 5000. Lo Stato vi contribuisce per lire 2500, il marchese Lorenzo Ginori Lisci per lire 500; la rimanente parte è a carico del comune di Sesto Fiorentino a discarico del quale andranno le somme che fossero in appresso contribuite da altri enti morali o privati

Il comune di Sesto Fiorentino fornisce e mantiene l'edifizio per la Scuola.

Art. 5 Il governo della Scuola è commesso ad un Consiglio dirigente, composto di un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di un delegato del comune di Sesto Fiorentino, di un delegato del marchese Lorenzo Ginori Lisci e di un delegato di ciascuno dei corpi morali che in appresso concorressero nella spesa per il mantenimento della Scuola.

I delegati durano in carica tre anni.

Però nei primi due anni verranno rinnovati per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità.

Art. 6. Il Governo, per delegazione del Consorzio che istituisce la Scuola, udito il Consiglio dirigente e il Consiglio Superiore per l'istruzione industriale e professionale, nominerà i professori e gl'incaricati di insegnamento, eleggendo persone già note per loro valentia o aprendo concorsi.

Uno de' professori è incaricato della direzione della Scuola.

Art. 7. Gli stipendi per gl'insegnanti e l'assegno per la direzione saranno determinati con decreto del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, su proposta del Consiglio dirigente.

Art. 8. La Scuola metterà capo al R. Museo industriale italiano per le notizie, i consigli e le norme che le potranno occorrere riguardo al proprio svolgimento, ai programmi d'insegnamento, ai metodi didattici, alle collezioni scientifiche.

Il Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio potrà regolare questa materia con apposita istruzione.

Art. 9 Con decreto del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio dirigente, si determineranno la ripartizione e i programmi degli insegnamenti, le norme per le amministrazioni, per gli esami, per la vigilanza dello Stato, la direzione e l'amministrazione della Scuola.

Art. 10. Al concorso per parte dello Stato nelle spese indicate negli articoli 3 e 4 sarà provveduto con le somme stanziate nel corrispondente capitolo del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Il concorso di cui all'art. 4 decorrerà dal 1° luglio prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il N. 1302 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Roma del 20 luglio 1872 colla quale si statuì di ricorrere al Nostro Governo contro alcune decisioni date dalla Deputazione provinciale rispetto alla tariffa daziaria adottata dallo stesso Consiglio nelle adunanze dal 21 al 27 febbraio e dal 15 aprile precedenti;

Visto il ricorso a tale effetto a Noi inoltrato dal ff. di sindaco di Roma per mezzo della Prefettura in data del 20 novembre stesso anno;

Viste le decisioni emesse dalla Deputazione provinciale l'11 maggio ed il 18 giugno precedenti, contro le quali è diretto il ricorso del comune;

Visto l'articolo 143 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, stata pubblicata nella provincia romana con Nostro decreto del 15 ottobre 1870, n. 5928;

Vista la legge 3 luglio 1864, n. 1827, il decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3018, e l'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il ricorso del comune di Roma è accolto; primieramente quanto al rapporto tra il dazio comunale sulla vendita al minuto nella parte forese e la sovratassa comunale al dazio governativo su alcuni generi all'introduzione in città, come le farine, il riso, gli olii o lo zucchero.

Respingendosi la massima che il dazio comunale forese debba essere eguale alla sovratassa comunale all'introduzione in città, si dichiara essere in facoltà del comune di mantenere una misura differente, purchè ciascuna stia entro il rispettivo limite legale.

In secondo luogo rispetto al modo di tassare le bestie da macello; respingendosi la massima che quelle d'una stessa specie debbano sempre essere tassate in un solo modo, cioè tutte a peso o tutte a capo, si dichiara in facoltà del Municipio di tassarne alcune a peso ed altre a capo, secondo la diversa classificazione della tariffa.

Art. 2. Il ricorso del comune di Roma è respinto: primieramente quanto al rapporto tra il dazio comunale sulla birra e sulle acque gasose all'introduzione in città e la sovratassa comunale sulla produzione interna di esse bevande.

Respingendosi la massima che sia in facoltà del comune di riscuoterli in misura differente, si dichiara che il comune deve riscuotere nella stessa ragione il dazio all'introduzione entro la cinta daziaria e la sovratassa sulla produzione interna.

In secondo luogo il ricorso è respinto rispetto al dazio sul tritello e sulla crusca misti a farina di frumento.

Su questo punto confermandosi pure la decisione della Deputazione provinciale, si dichiara che il tritello o la crusca misti ad alquanta farina di frumento debbano andar soggetti al minor dazio fissato per le farine d'altra specie.

Ciò non è però applicabile alla semplice farina non abburattata, la quale va soggetta al dazio rispettivamente fissato secondo la sua specie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il N. DXLVIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per operazioni di credito più specialmente relative al commercio di mare ed altro denominatasi *Credito degli Armatori*, e costituitasi col capitale nominale di 15 milioni di lire;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società di credito anonima per azioni al portatore, denominatasi *Credito degli Armatori*, sedente in Genova ed ivi costituitasi con l'istromento pubblico 11 dicembre, contenente inserto lo statuto sociale, e con gli altri istrumenti pubblici 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 dicembre 1872, rogati G. Bertora, è autorizzata, e lo statuto predetto è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2 del presente decreto.

Art. II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) In fine dell'art. 4 sono aggiunte le parole « salva l'approvazione governativa »

b) Nell'art. 8 sono cancellate le parole « cessa la responsabilità del primo sottoscrittore ed ».

c) All'art. 9 è sostituito il seguente:

Art. 9. Le azioni sono indivisibili.

La Società non ammette sequestri sulle proprie azioni, salvo il disposto dell'art. 110 del Codice di commercio. »

d) Nell'art. 12 alla parola « cento » è sostituita la parola « venti. »

e) Nell'art. 15 alle parole « un decimo » sono sostituite le parole « un quarto. »

f) Nello stesso art. 15 dopo le parole « e del capitale rappresentato » sono inserite queste: « purchè versino sugli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione. Fra la prima e la seconda convocazione non dovrà intercedere un tempo più lungo di un mese. »

g) Nell'art. 17 alla parola « centinaio » è sostituita la parola « ventina » e alle parole « cinque voti » sono sostituite le parole « dieci voti. »

h) In fine dell'art. 20 sono aggiunte queste parole: « Le stesse maggiori formalità sono necessarie per la deliberazione sulle modificazioni dello statuto, le quali sono egualmente soggette all'approvazione governativa. »

i) Nell'art. 27 alle parole « almeno sei » sono sostituite le parole « almeno sette. »

k) Nell'art. 30 alle parole « nominato dall'associazione » sono sostituite le parole « nominato dall'assemblea generale. »

l) Nel paragrafo 3° dell'art. 35 alle parole « emettere *chèques* o bancogiri su denaro depositato » sono sostituite le parole « pagare *chèques* in conto o saldo di denaro depositato. »

m) Nel paragrafo 5° dello stesso art 35 sono cancellate le parole « marittima commerciale industriale. »

n) In fine del ripetuto art. 35 sono aggiunte le parole: « La Banca s'interdice le operazioni aleatorie, fittizie di borsa o sopra merci e non impiega in operazioni di lunga scadenza le somme ricevute a deposito in conto corrente. »

o) In fine dell'art. 36 sono aggiunte le parole « il quale appena abbia conseguita l'approvazione dell'assemblea sarà pubblicato e trasmesso in copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

Art. III.

La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 600 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, con decreto 11 marzo 1873, ha fatto le seguenti disposizioni:

De Niquesa Giuseppe, segretario di 1ª classe (1ª categoria) nell'Amministrazione provinciale, nominato sottosegretario di 1ª classe nel Ministero dell'Interno;

Sacchetti Berardo, id. di 1ª id., id. id. di 1ª id.;

Londero Luigi, id. di 2ª id., id. id. di 2ª id.;

Ameretti Giovanni, computista di 2ª id., id. computista di 2ª id.;

Venezia Giuseppe, id. di 3ª id., id. id. di 2ª id.;

Milanesi Tibaldo, id. di 3ª id., id. id. di 2ª id.;

Soncelli Giovanni Battista, id. di 3ª id., id. id. di 2ª id.;

Pintor Clemente, id. di 3ª id., id. id. di 2ª id.;

Agosti Angelo, id. di 3ª id., id. id. di 2ª id.;

Guerrini Pietro, id. di 3ª id., id. id. di 2ª id.;

Ferrauto Calogero, id. di 3ª id., id. id. di 2ª id.;

Randi Enrico, applicato di 1ª id., id. ufficiale d'ordine id.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con decreto del 19 febbraio 1873:

Basile Enrico, giudice del tribunale civile e correzionale di Mistretta, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, a sua domanda, per mesi tre;

Cammarota Alfonso, id. di Lanciano, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Aquila ed applicato temporaneamente alla procura del Re in Lanciano;

Pardo Lio Marco, pretore del mandamento di Castrogiovanni, nominato giudice del tribunale di Mistretta;

Costa Lorenzo, giudice del tribunale di commercio di Sassari, dispensato dal servizio in seguito a sua istanza;

Lombardi Vincenzo, giudice supplente del suddetto tribunale di commercio, id. id.;

Bussolino Matteo, commerciante, nominato giudice del tribunale di commercio di Sassari fino a tutto il 1874;

Costa Domenico, id., nominato giudice supplente del tribunale di commercio di Sassari fino a tutto il 1874;

Tabia Gennaro, giudice del tribunale di Bari, applicato all'uffizio d'istruzione dei processi penali, dispensato da tale applicazione a sua domanda;

Grippo Vincenzo, id. in Lecce id., tramutato in Bari continuando nell'applicazione all'uffizio d'istruzione dei processi penali;

Gennarelli Simone, id. in Lecce, applicato all'uffizio d'istruzione presso lo stesso tribunale;

Stea Baldassare, pretore del mandamento di Brindisi, nominato giudice del tribunale di Lecce;

Pessina Stefano, già pretore, nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale di Varese ed applicato all'uffizio del Pubblico Ministero presso lo stesso tribunale.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con decreto del 9 marzo 1873:

Palamà Carlo, giudice del tribunale di Taranto in aspettativa per motivi di salute, confermato a sua domanda in tale aspettativa per altri mesi due;

Roberti Biagio Antonio, uditore giudiziario, nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale di Napoli;

Valentini Luigi, vicepresidente del tribunale di commercio di Roma, nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Montepulciano;

Rossi Luigi, giudice del tribunale di Ravenna, tramutato in Modena;

Bocchi Pietro, pretore del mandamento di Fornovo di Taro, nominato giudice del tribunale di Ravenna;

Ferri Marcello, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Napoli, tramutato al tribunale di Montepulciano;

De Gregorio Francesco Paolo, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Montepulciano, richiamato a sua domanda al precedente posto presso il tribunale di Napoli;

Col Melchiorre, giudice supplente del tribunale di commercio di Torino, nominato giudice dello stesso tribunale di commercio pel triennio a tutto il 1874;

Ottolenghi Leone, id., id.;

Anglesio cav. Vincenzo, id., id.;

Petiti Gioacchino, id., dispensato dal servizio in seguito a sua istanza;

Devercelli Giuseppe, id., id.;

Zicari Felice, giudice supplente del tribunale di commercio di Foggia, id.;

Della Rocca Giuseppe, id., id.;

Gambone cav. Francesco, commerciante, nominato giudice supplente del tribunale di commercio di Torino pel triennio dal 1873 al 1875;

Marsengo cav. Francesco, id., id. id.;

Buttari Gaetano di Francesco Paolo, id., id. di Foggia id.;

Accettulli Francesco Paolo di Filippo, id., id.;

Cao Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale di Cagliari, tramutato al tribunale di Oristano, ed applicato all'uffizio d'istruzione de' processi penali;

Bertolotti Gustavo, reggente la procura del Re presso il tribunale di Rieti, incaricato di esercitare le sue funzioni presso il tribunale di Fermo, tramutato in Camerino, continuando nello esercizio delle sue attuali [illegible]zioni in Fermo;

Joni Giona, sostituto procuratore [illegible] ricato di reggere la pro[illegible] del Re incaricato [illegible] tribunale di Rieti, [illegible] del Re presso [illegible] Re presso que[illegible] nominato procuratore [illegible]

Zanni Fel[illegible] lo stesso tribunale; [illegible] presso il tribunale di Fermo, incaricato [illegible]ce, sostituto procuratore del R[illegible] di reggere la procura del Re presso il tri[illegible]unale di Camerino; [illegible]bino, tramutato a

Corbucci Filottete, id. di U[illegible] Fermo; [illegible]nio, id. di Reggio di Calabria, nominato

Ceravolo Domenicanto[illegible] giudice del tribunale di Monteleone; [illegible]ppe, pretore del mandamento di

Falcone Gi[illegible] nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Reggio di Calabria; Palmi,

M[illegible]avino, reggente il posto di sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Caltanissetta, id. di quello stesso tribunale;

Goglio Giuseppe, giudice supplente del tribunale di commercio di Milano, dispensato dal servizio a sua istanza;

Forti Gerolamo, id., id.;

Maccia Luigi, id., nominato giudice ordinario dello stesso tribunale di commercio pel triennio dal 1873 a tutto il 1875;

Cima Giovanni, commerciante, id.;

Lazzaroni Pietro, giudice supplente del suddetto tribunale di commercio, id.;

Comelli cav. Filippo, commerciante, nominato giudice supplente del suddetto tribunale di commercio pel triennio dal 1873 a tutto il 1875;

Ricordi cav. Giulio, commerciante, id.;

Cimbardi Alessandro, id., id.;

Strocchio Carlo, pretore del mandamento di Moncalvo, nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Cosenza.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con decreto del 16 febbraio 1873:

Mobilia Paolo Pasquale, vicepretore del mandamento di Guardia San Framondi, dispensato da ulteriore servizio;

Conti Alessandro, pretore nel mandamento di Ficulle in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in seguito di sua domanda e pei motivi medesimi;

Martini Pietro, id. Marradi attualmente in aspettativa, accettata la rinunzia alla carica;

Cortesi Cortese, id. Brisighella, tramutato al mandamento di Codigoro;

Venturi Antonio, id. Codigoro, id. Brisighella;

Scorciarini Raffaele, id. Caggiano, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni;

Bernardini Ferdinando, id. Minucciano, tramutato al mandamento di Castelnuovo di Garfagnana;

Foglietti Annibale, nominato vicepretore del mandamento di Amelia;

Assini Giovanni, id. Guardia San Framondi;

Belli Luigi, uditore applicato al tribunale civile e correzionale di Avellino, incaricato delle funzioni di vicepretore presso il mandamento di Avellino;

Ronconi Lodovico, già pretore del mandamento di Briatico, richiamato in carica ed è destinato al mandamento medesimo;

Fratantonio Raffaele, pretore del mandamento di Ustica, tramutato al mandamento di Butera;

Mileto Guglielmo, id. Ardore, id. Giojosa Jonica;

Moretti Michele, id. Giojosa Jonica, id. Ardore;

Moggi Antonio, id. Pellegrino Parmense, id. Copparo;

Scotto Antonio, id. Garbagna, id. Bosco Marengo;

Galvagno Giovanni, id. Marineo, id. Petralia Soprana;

Micale Frenio Enrico, id. Bivona, id. Prizzi;

La Porta Vincenzo, vicepretore a Palermo mandamento di Pietà, tramutato a Marineo ove reggerà l'ufficio vacante di titolare;

Grandi Giuseppe, già pretore a Pennabilli collocato in aspettativa, richiamato in carica ed è destinato al mandamento di Grodo;

Fazio Giuseppe, nominato pretore di Toscanella, richiamato in seguito a sua domanda al precedente posto di uditore ed è incaricato delle funzioni di vicepretore presso la pretura urbana di Roma;

Ferrantini Cosimo, già pretore del 4º mandamento di Roma collocato in aspettativa, richiamato in carica con destinazione al mandamento di Toscanella;

Messeri Luigi, pretore a Sant'Agata di Puglia, tramutato a San Nicandro Garganico;

Di Troja Annibale, già pretore a Grimaldi rimasto dimissionario, nominato pretore del mandamento di Massafra;

Deola Luigi, uditore da oltre sei mesi, incaricato delle funzioni di vicepretore presso il 2° mandamento di Venezia;

Rinaldo Luigi, id., id. presso la pretura urbana di Venezia;

Salvagni Antonio, uditore applicato alla pretura urbana di Torino, incaricato delle funzioni di vicepretore presso la pretura medesima;

Bertagnoni Gioachino, uditore applicato alla pretura urbana di Milano, id. presso il primo mandamento di Milano.

Con decreto del 19 febbraio 1873:

Buracchio Diomede, pretore del mandamento di Cagnano Varano, tramutato al mandamento di Cassano delle Murge;

Coriglioni Nicola, id. San Vito dei Normanni, id. Grottaglie;

Coglitore Vincenzo, id. Cesarò, id. Naso;

La Valle Letterio, id. Lipari, id. Cesarò;

De Divis Alessandro Nicolò, nominato vicepretore del mandamento di Bari;

Aroldi Ermete, pretore del mandamento di Massa Superiore, tramutato al mandamento di Isola della Scala;

Ciardi Lorenzo, id. San Bucno, id. Forzaso;

Finotti Eugenio, già pretore del mandamento di Bassano collocato in aspettativa, richiamato in servizio ed è nominato pretore del mandamento di Cologna;

[illegible]rasi Domenico, pretore del mandamento di Cologna, tramutato al mandamento di Massa Superiore;

Dolfin Leonardo, id. di Cassano al Jonio, id. di Mel;

Morseletto Alessandro, già pretore del mandamento di Camisano collocato in aspettativa, confermato in aspettativa per altri due mesi;

Cacopardo Gregorio, pretore del mandamento di Raccuia, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Con decreto del 28 febbraio 1873:

De Amicis Alessandro, pretore del mandamento di Villadeati, tramutato al mandamento di Cassine;

Razzanti Luigi, id. Genzano (Roma), id. Pennabilli;

Berlingeri Achille, id. Cicagna, id. Porto Maurizio;

Tamboni Ignazio, id. Monterosso Almo, id. Pachino;

Centola Luigi, id. Orsogna, id. Ustica;

Evangelista Salvatore, già pretore del mandamento di Guglionisi attualmente in aspettativa, richiamato in servizio ed è nominato pretore del mandamento di Orsogna;

Borsella Saverio, nominato vicepretore del mandamento di Castropignano;

Urbani Urbano, pretore del mandamento di Celico, tramutato al mandamento di Ficulle.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con decreto del 23 febbraio 1873:

Ravot Carboni Vincenzo, pretore del mandamento di Carloforte, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Frondini Antonio, id. Pennabilli, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda.

Con decreto del 9 marzo 1873:

Del Prete Cesare, nominato vicepretore del mandamento di Viareggio;

Faraone Luciano, pretore del mandamento di Frattamaggiore, tramutato al mandamento di Giugliano;

Paciotti Ferdinando, id. Giugliano, id. Frattamaggiore;

Pagliazzi Filiberto, pretore del mandamento di Santo Stefano Belbo, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per mesi nove;

Favarelli G[illegible] mandamento di Condove, richiamato in carica ed è nominato pretore del mandamento di Santo Stefano Belbo;

Masselli Ugo, pretore del mandamento di Segni, [illegible] al mandamento di [illegible];

Viola Carlo Ettore, vicepretore del 2° mandamento di Roma, nominato pretore del mandamento di Segni;

Scazzola Giuseppe, nominato vicepretore al mandamento di Bistagno;

Ameglio Luigi, id. San Remo;

Ferrando Ortensio, id. Montiglio;

Campa Cicala Francesco, pretore del mandamento di Cammarata, tramutato al mandamento di Sambuca Zabut;

Novelli Francesco, già pretore a Bubbio in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in carica ed è nominato pretore del mandamento di Sezzè;

Mussi Ernesto, vicepretore del mandamento di Sezzè, tramutato a Gambolò;

Carassi del Villar Carlo Diego, uditore incaricato delle funzioni di vicepretore a Torino mandamento Moncenisio, tramutato con lo stesso incarico al mandamento di Fossano;

D'Addosio Giuseppe, pretore del mandamento di Baselice, collocato in seguito a sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia per mesi tre;

Fiecchi Augusto, pretore del mandamento di Sacile, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute per mesi otto;

Celi Tommaso, id. Montalbano d'Elicona, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per mesi sei;

Savoja Letterio, id. Pietraperzia, collocato in aspettativa per motivi di salute per un mese;

Catella Agostino, id. Villanova Mondovì, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni

MINISTERO DELLE FINANZE.

Esame di concorso ai posti di scrivano giornaliero.

Si fa noto che nel giorno 15 maggio 1873 avrà luogo in Firenze l'esame di concorso prescritto per l'assunzione ai posti di scrivano giornaliero negli uffici dell'Amministrazione centrale delle Finanze.

L'esame sarà in iscritto e consisterà nelle seguenti materie:

a) Componimento italiano;

b) Risoluzione di un quesito di aritmetica riferibile alle due prime operazioni;

c) Saggio di calligrafia;

d) Formazione di un prospetto statistico.

Gli aspiranti, per essere ammessi agli esami, dovranno presentare domanda su carta da bollo da lira una al Ministero delle finanze, Segretariato Generale in Firenze, e provare con regolari documenti:

a) Lo stato di famiglia;

b) Di aver compiuta l'età d'anni diciotto, e non aver superata quella di quaranta, e di essere cittadini italiani;

c) Di esser celibi;

d) Di aver sempre tenuta una buona condotta morale.

I sottufficiali e carabinieri congedati dopo dodici anni di servizio hanno titolo di preferenza.

I servizi prestati nell'esercito o nelle amministrazioni, sia pubbliche che private dovranno essere giustificati con opportuni certificati.

Gli aspiranti dovranno inoltre corredare le istanze di tutti quei documenti che valgano ad attestare gli studi percorsi.

Le istanze saranno ricevute fino a tutto il 15 aprile 1873; quelle che pervenissero posteriormente al giorno predetto non saranno valide per l'esame del 15 maggio.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3, cap. 3 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di fisica e chimica nel R. Liceo di Palermo, collo stipendio di L. 2420.

Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data del presente avviso far pervenire al Regio provveditore di Palermo la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città, a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, num. 2043.

Roma, addì 3 marzo 1873.

Per il Ministro: Rezasco.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Con decreto prefettizio del 4 marzo 1873 il Municipio di Viterbo venne autorizzato ad estendere a tutto l'anno il mercato per ogni specie di animali che soleva tenersi soltanto dal novembre all'aprile.

Roma, addì 17 marzo 1873.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
A. Romanelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Si fa noto che il cordone sottomarino fra le isole della Dominica e Martinica (Antille) è ristabilito.

Riassumendo la situazione delle comunicazioni telegrafiche colle Antille, si soggiunge che la linea sottomarina la quale collega il continente americano all'isola di Cuba è tuttora interrotta, e che fra questi due punti i telegrammi sono spediti a mezzo di un servizio speciale di vapori, organizzato dalla Compagnia International Ocean Telegraph colla sovratassa di lire 15 65.

Continua pure l'interruzione del cordone sottomarino fra la Giamaica e Porto Rico, epperciò i telegrammi per Porto Rico, St-Christophe (St-Kitts), Antigoa, Guadaloupe, Dominica, Martinica, Santa Lucia, St-Vincent, Barbadoes, Grenada, Trinitad, Demerara e Berbice si spediscono per vapore postale da Santiago o da Kingston a Porto Rico, donde i telegrammi stessi proseguono telegraficamente fino a destinazione.

Per questo invio la tassa telegrafica ordinaria stabilita per dette località diminuisce di lire 18 75.

Firenze, 30 marzo 1873.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In ordine al prescritto dell'art. 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che quest'Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto dei depositi appresso notati, dichiarando divenute nulle e di nessun valore le polizze che li rappresentavano:

Deposito di lire 25 fatto da Soranzo Adriana moglie a Luigi Furlanetto a cauzione dell'esercizio del mulino sito in Tempio, come da certificato n. 8472 emesso da questa Amministrazione;

Deposito di lire 275 fatto da Soranzo Furlanetto contessa Adriana di Armelle d'Aderzo a cauzione dell'esercizio del mulino denominato del Tempio, come da polizza n. 23490 rilasciata il 29 dicembre 1871 dalla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze;

Deposito dell'annua rendita di lire 100 fatto da Talamo Vincenzo di Giuseppe a garantire l'appalto per la riduzione delle gavette di latta usate a scatolette da nero da scarpe e da manteca per l'esercito, come da polizza num. 1896 emessa il 1° giugno 1870 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Napoli.

Firenze, 24 marzo 1873.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. Giachetti.

Per il Direttore Generale
Ceresole.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nel giorno 26 marzo ebbe luogo a Londra il banchetto annuale del lord mayor, al quale assistevano i ministri di Stato, i rappresentanti delle potenze estere ed altri chiari personaggi. Dopo i soliti brindisi alla regina e famiglia reale, all'esercito, alla marina, ecc., il lord mayor, propinando al corpo diplomatico, disse che l'Inghilterra si trova ora in rapporti amichevoli con tutte le nazioni del mondo, e soggiunse: « Forse questa è, più che ogni altra, la causa della grande prosperità dell'Inghilterra. Possa questo stato di cose durare a lungo e procurare, non meno che a noi, uguali vantaggi agli altri popoli. Prego di associare a questo brindisi il nome del signor ambasciatore di Francia. »

Dopo che il conte d'Harcourt ebbe ringraziato il lord mayor, e parlato in nome del corpo diplomatico, e dopo altri brindisi, il signor Gladstone si fece ad esporre quale fosse la politica e la situazione del governo; disse: « Avemmo in questi giorni la opportunità di fare un nuovo sperimento della mutabilità delle cose umane, e di verificare le vicissitudini alle quali i governi meglio costituiti vanno esposti. Abbiamo sofferto un urto e ci rialzammo, e di questi due fatti non abbiamo vergogna. Siamo caduti perchè avevamo tentato di dare ai figli di una provincia sorella una Università di cui essi avrebbero potuto andare orgogliosi, indipendentemente dalle loro opinioni politiche e dalla loro fede religiosa. Senza dubbio sarà ancora invocato in questo paese il principio che abbiamo voluto ridurre in atto. Riguardo all'avere noi riassunto il potere, dirò che il sentimento del dovere ci ha fatti restare al posto che altri non hanno potuto occupare. Siamo noi dunque un Ministero antico o nuovo? » Il signor Gladstone terminò il suo discorso propinando al lord mayor. Sul finire del banchetto il signor Gladstone fece un brindisi alla Camera dei Comuni.

Il signor Taylor, nella Camera dei Comuni, seduta del 27 marzo, interpellò il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, se potesse esporre le precise ragioni per le quali il governo della regina non riconobbe ancora la repubblica spagnuola, quale fu istituita dalle Cortes. Lord Enfield rispose che il governo della regina non può finora riconoscere l'attuale governo di Spagna che come provvisorio. Le Cortes costituenti decideranno sulla forma di governo; fino a qual tempo la Gran Bretagna non deve discostarsi da quanto si è usato di fare precedentemente verso gli altri governi provvisorii. Quand'anche si volesse fare diversamente, non si saprebbe presso chi propriamente dovrebbe essere accreditato a Madrid il ministro della regina.

Quindi lo stesso lord Enfield, rispondendo ad una interpellanza di sir D. Hay, disse che due serie di documenti relativi alla tratta dei Negri furono messe in circolazione durante il tempo delle vacanze; quanto agli altri documenti, ricevuti ultimamente, non sono nè numerosi nè completi. Soggiunse che, essendo ancora pendente il risultato della missione di sir Bartle Frère a Zanzibar, egli non sarebbe in grado di presentare alcun documento relativo al traffico degli schiavi sulla costa orientale dell'Africa.

Il Reichstag germanico, nella seduta del 29 marzo, ha approvato il progetto di legge sulla stampa conforme alle conclusioni della Commissione, salvo piccole modificazioni.

Il presidente della cancelleria federale, signor Delbrück, rispondendo ad una interpellanza del deputato Völk, dichiarò che il progetto di legge sul registro dello stato civile fu approvato dall'imperatore, e sarà presentato al Consiglio federale ed al Reichstag.

Il corrispondente versagliese del *Journal des Débats* riassume la discussione che ebbe luogo sulla mozione Rouveure relativa alle vacanze dell'Assemblea. Il signor Rouveure aveva chiesto che le vacanze si protraessero dal 29 marzo al 12 maggio. Il signor Dupin, relatore, dal 5 aprile al 19 maggio. Se non che la destra, la quale, essa per prima aveva proposte sei settimane di congedo, si allarmò a vedere che una tale proposta fosse senza difficoltà accettata dalla Commissione d'accordo col governo. « Ciò dà a riflettere ai profondi politici della destra, scrive il corrispondente. Poco stante erano loro medesimi che intendevano allungare le vacanze per allungare anche molte altre cose. Ora essi disvogliono quello che hanno voluto. Di sotto alla condiscendenza del governo sembra loro di scorgere un qualche progetto machiavellico. Qual progetto non sanno; ma non importa. Conviene opporcisi ad ogni costo. Con una rapidità che la onora la destra cambia le sue batterie, e dal momento che il governo vuole sei settimane, essa non ne vuole che quattro.

« Il sig. Dahirel sale alla tribuna e si lagna del servilismo di una Commissione che ha compromessa la dignità dell'Assemblea affiatandosi col governo in una questione di simil genere. Ma il colpo del signor Dahirel va a vuoto. Il vero oratore della destra è il signor de la Rochejaquelein. Egli propone di ridurre le vacanze ad un mese, nè più, nè meno. Prima votazione, di cui ecco i risultati: per la proposta 208; contro 408. Il termine di un mese non riuscì. Si tentò quello di cinque settimane. Altra votazione 240 voti lo adottano; 369 lo respingono. Le vacanze adunque dureranno 6 settimane. » L'Assemblea deliberò poi di mettere all'ordine del giorno della seduta del 3 aprile la nomina dei membri che faranno parte della Commissione permanente.

Non pare dubbio che il governo del signor Thiers approfitterà delle vacanze per procedere alle elezioni parziali. La data del 27 aprile sembra ufficialmente fissata.

Il signor de Rémusat ha accettata la candidatura pel collegio vacante nel dipartimento della Senna. Il *Journal des Débats* ne fa le più cordiali congratulazioni. « Apparterrà ancora una volta a Parigi, dice questo giornale, di parlare in questa circostanza a nome della Francia intera. »

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri si proseguì la discussione del Codice sanitario e si approvarono gli articoli 112, 113 sospeso, 114, 115, 116 sospeso, 117, 118, 119, 120 sospeso, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128.

Presero parte alla discussione, oltre il Ministro dell'Interno, il Regio Commissario e il relatore, i senatori Musio, Cannizzaro, Maggiorani, Casati L., Des Ambrois, Giovanola, Beretta, Gallotti, Lauzi, Carradori, Panattoni, De Luca.

Il Ministro di Grazia e Giustizia ha presentato un progetto di legge per l'aumento di alcuni funzionari giudiziarii presso alcune Corti e presso alcuni tribunali del Regno.

Camera dei Deputati.

Nella prima delle due tornate di ieri, dopo che fu dichiarato vacante il collegio di Spilimbergo per la promozione del deputato Sandri a capitano di vascello di 2ª classe, si proseguì la discussione del disegno di legge sull'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane. Se ne approvarono altri quattordici articoli, intorno ad alcuni de' quali ragionarono i deputati Zaccaria, Caruso, Camerini, Di Cesarò, Borruso, Paternostro Paolo, Raeli, Soria, Spantigati, Bertea, Varè e il Ministro di Grazia e Giustizia.

Nella seconda tornata fu continuata la discussione generale dello schema proposto dalla Commissione d'inchiesta sopra la tassa del macinato, alla quale presero parte i deputati Alli-Maccarani, Lesen, Pericoli e Tocci.

Sussidi a favore dei danneggiati delle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente	L.	1,806,970 16
Società filarmonica di San Giovanni in Persiceto (Bologna) in luogo dell'oblazione annunziata al num. 89 per lire 339 45, le quali invece si raccolsero mediante una colletta fatta tra quei cittadini	»	66 60
Comune di Brembio (Milano)	»	150 —
Comuni di Camairago, Cambiago, Zelo Buompersico (id.), lire 100 caduno	»	300 —
Comune di Rodano (id.)	»	80 —
Comuni di Pozzo d'Adda e Sedriano (id.), lire 60 cad. .	»	120 —
Comune di Bussero (id.)	»	50 —
Offerte private ivi (id.)	»	87 —
Comune di Cisliano (id.)	»	50 —
Offerte private ivi (id.)	»	43 50
Comune di Bareggio (id.) . . .	»	50 —
Offerte private raccolte in Mesero (id.)	»	125 —
Id. in Robecco sul Naviglio (id.)	»	62 50
Totale	L.	1,808,154 76

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Barcellona, 30.

Il Visconte di Bonald, appartenente allo stato maggiore di Saballs, fu arrestato mentre ritornava dalle Isole Baleari.

Il console francese domandò che sia posto in libertà.

Vienna, 31.

Dal giorno 4 al 6 agosto avrà luogo a Vienna il mercato internazionale delle sementi.

Washington, 31.

Richardson ordinò che nel mese di aprile si vendano sei milioni in oro, e si comperi un milione di *bonds*.

La Commissione anglo-americana sentenziò in favore di 259 domande d'indennità pei fatti dell'Alabama.

Il generale Allatore fu nominato governatore del Yucatan.

Madrid, 31.

Velarde, capitano generale di Valenza, fu nominato capitano generale di Barcellona, in luogo del generale Contreras, che ha dato le sue dimissioni.

Corre voce che la Catalogna sarà posta in istato d'assedio, in vista dell'insurrezione Carlista.

Regna in Barcellona una grande esasperazione contro i Carlisti e si dovettero prendere misure di precauzione per impedire che s'incendiassero le chiese e si attentasse contro i preti.

Versailles, 31.

L'Assemblea nazionale incominciò a discutere il progetto di legge relativo alla organizzazione municipale di Lione. Parlarono vari oratori.

La discussione continuerà domani.

Monaco, 31.

È ufficiosamente smentita la notizia che un generale di cavalleria prussiano abbia qui intavolato trattative per una unione più stretta dell'esercito bavarese coll'esercito dell'Impero.

BORSA DI VIENNA — 31 marzo.

	29	31
Mobiliare	337 25	335 50
Lombarde	191 —	190 —
Austriache	333 —	332 50
Banca Nazionale	966 —	948 —
Napoleoni d'oro	8 73	8 74
Cambio su Londra	109 —	108 95
Rendita austriaca	73 30	74 15
Id. id. in carta	70 95	70 60
Banca italo-austriaca	207 75	205 25

BORSA DI PARIGI — 31 marzo.

	29	31
Prestito francese 5 0/0	90 70	90 65
Rendita id. 3 0/0	55 57	55 60
Id. id. 5 0/0	89 05	88 97
Id. italiana 5 0/0	65 20	65 20
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 3/4	92 3/4
Ferrovie Lombardo-Venete	450 —	448 —
Banca di Francia	4370 —	4370 —
Ferrovie Romane	115 50	115 —
Obbligazioni Romane	175 —	175 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	197 —	196 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	202 50	202 50
Cambio sull'Italia	11 7/8	12 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	481 25	481 25
Azioni id. id.	850 —	850 —
Londra, a vista	25 41 1/2	25 40
Aggio dell'oro per mille	4 1/4	4 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 31 marzo.

	29	31
Consolidato inglese	92 3/4	92 3/4
Rendita italiana	64 1/4	64 3/8
Turco	54 7/8	54 3/4
Spagnuolo	23 —	21 3/4

BORSA DI BERLINO — 31 marzo.

	29	31
Austriache	205 —	204 —
Lombarde	117 1/2	116 1/2
Mobiliare	207 —	205 5/8
Rendita italiana	63 5/8	63 5/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

BORSA DI FIRENZE — 1° aprile.

Rendita 5 0/0	74 30	fine mese
Napoleoni d'oro	22 68	contanti
Londra 3 mesi	28 55	»
Francia, a vista	113 55	»
Prestito Nazionale	— —	
Azioni Tabacchi	940 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2485 —	nominale
Ferrovie Meridionali	474 —	»
Obbligazioni id.	223 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1770 —	»
Credito Mobiliare	1224 1/2	fine mese
Banca Italo-Germanica	560 —	nominale
Banca Generale	— —	»

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 31 marzo 1873 (ore 16 35).

Oscilla il barometro leggermente ed è variante in tutta Italia. I venti sono deboli e vari ed il mare è tranquillo. Il cielo è sparso di nubi in alcuni paesi del nord e del sud della penisola. È coperto in molta parte della Sicilia. La calma regna anche sul rimanente del Mediterraneo. Probabilità di parziali turbamenti atmosferici.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 31 marzo 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	765 2	764 8	764 5	764 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente).
Termometro esterno (centigrado)	7 7	15 0	12 8	10 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	83	58	89	74	Massimo = 16 3 C. = 13 0 R.
Umidità assoluta	6 57	7 37	9 78	6 81	Minimo = 6 0 C. = 4 8 R.
Anemoscopio	N. 2	S. 3	S. 7	N. 0	Pioggia in 24 ore = 0mm 4.
Stato del cielo	9. pochi cirri al Sud e nebbia	3. piove	1. piove	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 1° aprile 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominal
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 73	—	73 95	73 90	74 32	74 27	— —	— —	—
Detta detta 5 0/0	1 luglio 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	512
Detti Emiss. 1860-64	»	—	72 90	72 80	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 60	72 50	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 dicem. 72	—	74 —	73 95	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 73	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	2290	2280	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	590 —	589 50	591 —	590 50	— —	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	561	560 —	562 —	561 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	453	451 —	454	453 —	— —	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	130
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	—	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 luglio 72	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	665
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	130 —	125 —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	500
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	215

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	112 10	112 —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 57	28 56	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 76	22 75	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 74 92 1/2 cont.; 74 30, 74 32 1/2 fine corr.
Banca Generale 589 50 cont.; 590, 591 fine c.
Banca Italo-Germanica 561 75 cont.; 560, 562 50 fine.
Banca Austro-Italiana 453, 451 cont.; 455, 455 50, 456 fine.
Pio Ostiense 125.

Il Deputato di Borsa: Pianciani.
Il Sindaco: A. Pieri.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale delle Carceri

REGIA PREFETTURA DI LECCE

AVVISO D'ASTA

per l'appalto in un sol lotto del servizio di fornitura del Sifilicomio di Lecce, da eseguirsi dal 1° *giugno* 1873 *al* 31 *dicembre* 1878, *in coerenza dei capitoli d'oneri pubblicati dal Ministero dell'interno addì* 20 *ottobre* 1871.

Si procederà il giorno 10 del prossimo aprile, alle ore 10 ant., nell'uffizio di prefettura, sotto la presidenza del signor prefetto, al pubblico incanto col metodo della estinzione delle candela vergine, prescritto dal regolamento 7 settembre 1870 sulla contabilità generale dello Stato, sul prezzo soggetto a ribasso di L. 1 30 per ogni giornata di presenza, il cui numero complessivo nel corso dello appalto si fa ascendere approssimativamente a circa centoquarantamila (140,000).

2. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare il deposito di L. 1800 in contante od in biglietti di Banca aventi corso legale.

3. I ribassi che si potranno offrire all'asta sul prezzo di L. 1 30 per ogni diaria, dovranno essere non inferiori al millesimi cinque (0,005); e l'appalto verrà aggiudicato al migliore offerente che risulterà dalla estinzione dell'ultima candela vergine.

4. In caso di aggiudicazione provvisoria il termine utile per presentare offerte di ribasso in grado di ventesimo resta stabilito fino alle ore 10 antim. del dì 26 aprile vegnente mese.

5. Nel termine di otto giorni dalla data di diffinitiva aggiudicazione dovrà il deliberatario stipulare nella prefettura regolare contratto, vincolando a garanzia delle sue obbligazioni la rendita sul Debito Pubblico di L. 900, oltre tutto il materiale infisso e mobile ed i generi di ordinario consumo che dallo stesso appaltatore saranno introdotti nel Sifilicomio, a richiesta dell'Autorità dirigente, giusta l'art. 13 del capitolato.

6. Sono a carico dello stesso deliberatario tutte le spese occorrenti per la pubblicazione degli avvisi d'asta, verbali d'incanto, stipulazione del contratto, copie e registrazione del medesimo.

Per la retta intelligenza della tabella A, inserta all'art. 45 dei capitoli d'oneri, relativa al vitto delle ricoverate, si dichiara che la quantità dei generi dei quali si compongono le minestre è indicata in crudo, che nelle minestre di pasta fina la quantità ivi segnata debba intendersi in complesso per tutte e due le minestre, mentre nelle altre è indicata per una sola, non potendo in questo caso la quantità della pasta, del riso e del pane essere minore di grammi 70; gli altri 80 grammi si comporranno di erbaggi o di legumi verdi.

La quantità delle pietanze è indicata in cotto e per ciascuna pietanza. Nella pietanza di grasso la carne potrà distribuirsi anche congiunta all'osso, purchè la quantità della carne depurata dall'osso e dalle cartilagini non sia per ciascuna pietanza minore di quella indicata dalla tabella.

L'appaltatore non potrà pretendere di far distribuire il merluzzo od altro pesce salato come pietanza ordinaria, ma dovrà somministrarlo soltanto quando il medico crederà di ordinarlo.

I cennati capitoli d'oneri sono depositati nell'uffizio di prefettura per chiunque vorrà prenderne cognizione.

Lecce, 26 marzo 1873.

Per l'Uffizio di Prefettura
Il Segretario Incaricato: LACCI dott. MICHELE.

1492

N. 3 d'ordine.

GENIO MILITARE

DIREZIONE PROVVISORIA PER LE FORTIFICAZIONI DI SPEZIA

Avviso d'asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 16 aprile 1873, alle ore 2 pom., si procederà in Spezia, avanti il direttore del Genio Militare e nel locale della Direzione suddetta, sito in via Fazio, N...., piano 2°, all'appalto seguente, a mezzo di pubblici incanti a partiti segreti, già pubblicato con avviso d'asta 2 febbraio 1873, poi sospeso con notificazione 6 febbraio stesso.

Costruzione di un magazzino a polvere e suoi accessori nella Valle Coregna sopra S. Vito nel Golfo di Spezia, per ital. L. 70,000.

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di cinque mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del lavoro.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suindicato nelle ore d'ufficio.

Sono fissati a giorni 15 i fatali, ossia il tempo utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo d'incanto, la quale verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire alla Commissione, contemporaneamente alla presentazione dei partiti stessi, i seguenti documenti:

1° Una ricevuta della Direzione suddetta costatante d'aver fatto presso la Direzione stessa, ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di L. 7000 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico del Regno al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

2° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

3° Un attestato di persona dell'arte, confermato dal direttore del Genio militare locale, il quale sia di data non anteriore di sei mesi ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

I depositi tanto in effettivo contante od in rendita, quanto delle quitanze rilasciate dalle Tesorerie o dalla Cassa di cui sopra, dovranno essere fatti presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto, dalle ore 9 alle ore 11 antimerid. del giorno 16 aprile suddetto.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura della scheda ministeriale base d'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo e giustificata la loro moralità ed idoneità come sopra.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Spezia, addì 1° aprile 1873.

Per la Direzione
Il Segretario: L. BRUZZONE.

1504

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

AVVISO.

Di conformità alla deliberazione 28 marzo a. c. presa dal Consiglio d'amministrazione, ed a termine degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale, di cui si riporta a piedi l'articolo 10 pei conseguenti effetti, i signori azionisti restano invitati a pagare il terzo decimo di L. 25 sopra ognuna delle rispettive loro azioni. Il versamento avrà luogo dal 5 al 10 maggio 1873 nelle sedi della Banca Veneta di Padova e Venezia.

Padova, 28 marzo 1873.

Dalla Presidenza del Consiglio.

Articolo 10 *dello statuto sociale.*

Il ritardo dei versamenti farà decorrere di pieno diritto l'interesse del 7 (sette) per cento in ragione d'anno a carico dell'azionista moroso; e dal giorno della scadenza fissata nell'avviso di cui al precedente articolo, senza d'uopo di alcun atto ulteriore. Passati trenta giorni di mora la Società potrà far vendere alle Borse di Venezia, Milano, Firenze, Torino, Genova, Napoli, Roma, mediante creazione di duplicati, le azioni di cui i versamenti fossero in ritardo, senza bisogno di alcun atto giudiziale o stragiudiziale, di costituzione in mora od altro, valendosi a tal fine di agenti di cambio a rischio e pericolo del ritardatario o senza pregiudizio di maggiore ragione a termine degli articoli 153 e 154 del Codice di commercio. 1501

REGIA PREFETTURA DI GIRGENTI

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'incanto tenutosi il 20 corrente in questa prefettura conformemente all'avviso d'asta del 25 febbraro ultimo, l'appalto del mantenimento a carico dello Stato della strada provinciale compresa fra Girgenti ed il trivio di Comitini della lunghezza di metri 15642, per lo spazio di anni tre, decorrendi dal 1° aprile 1873 a tutto marzo 1876, venne deliberato per il presunto annuo importo di L. 23,568 dietro l'ottenuto ribasso di L. 20 per cento sul prezzo di stima.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte in diminuzione del detto presunto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del 15 aprile prossimo.

Girgenti, li 31 marzo 1873.

1480 *Il Segretario*: R. FERRARA.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI TORINO

AVVISO.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, num. 5852, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 6 volgente mese, num. 11, per la provvista qui sottodescritta, è stato in incanto d'oggi deliberato ai seguenti ribassi:

INDICAZIONE della PROVVISTA	Unità di misura	Quantità da appaltarsi	Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale per cadun metro	Importo di cadun lotto	Importo totale della provvista	Somma richiesta per la cauzione e per ogni lotto	Ribasso offerto per ogni cento lire
Tela per imballaggio	Metri	50000	5	10000	L. 0 65	L. 6500	L. 32500	L. 650	Per 5 lotti, L. 13 16

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia il fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 7 aprile prossimo venturo, tempo medio di Roma, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà nessun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal suddetto avviso d'asta.

Torino, addì 28 marzo 1873.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: DI CASTIGLIONE.

1508

1235 DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

Proposto il ricorso in camera di consiglio composta dal sig. cav. Giovanni Battista Biella presidente, dott. Emilio Comolli giudice, dott. Paolo Pogliani giudice,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato colla lettura dei documenti e delle conclusioni del Pubblico Ministero;

Ritenuto che la ricorrente ha presentato le cartelle da tramutarsi meno quelle indicate ai numeri 4026, 4038, 21253, 21254, adempiendo così al disposto dell'art. 81 regolamento del Debito Pubblico approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870 n. 5942;

Ritenuto che la stessa ha giustificato il suo diritto a succedere nell'eredità di Alessandro Zucchi fu Giovanni Battista di Milano colla produzione dell'istromento 5 gennaio 1873 del notajo dott. Emilio Arnaboldi, nel quale sonvi le disposizioni testamentarie olografe del 10 gennaio 1866, e dell'atto giudiziale di notorietà 17 gennaio 1873 a sensi delle vigenti disposizioni;

Il tribunale

Dichiara la signora Emilia Zucchi del fu Luigi di Milano erede universale testamentaria del nominato signor Alessandro Zucchi fu Giovanni Battista; e conseguentemente autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento dei certificati di rendita 5 0/0 sottodescritti, intestati al signor Alessandro Zucchi fu Giovanni Battista di Milano in altrettanti certificati al portatore da rilasciarsi alla ricorrente signora Emilia Zucchi del fu Luigi:

Certificato n. 2992 in data Milano 31 marzo 1862, rendita L. 485;
Certificato n. 4027 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 730;
Certificato n. 4028 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 155;
Certificato n. 4029 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 515;
Certificato n. 40.0 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 155;
Certificato n. 4031 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 255;
Certificato n. 4032 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 205;
Certificato n. 4033 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 65;
Certificato n. 4034 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 30;
Certificato n. 4035 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 955;
Certificato n. 4036 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 75;
Certificato n. 4037 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 100;
Certificato n. 4039 in data Milano 23 aprile 1862, rendita L. 20.
Totale L. 3745.

Milano, 15 febbraio 1873.

Firmato: BIELLA presidente.
Firmato: T. SARTORIO vicecanc.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE.
(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Trani in data del 13 dicembre 1872 ha emesso la seguente deliberazione:

Il tribunale autorizza l'Intendente di finanza di Bari di pagare liberamente nelle mani di Vincenzo Brandi la somma di lire 148 50; in quelle di Giovanni Brandi la somma di lire 148 50; in quelle di Michele Brandi la somma di lire 148 50; in quelle di Nunzia Brandi la somma di lire 148 50; e finalmente in quelle di Isabella di Tria, una con l'obbligo del reimpiego a vantaggio di due suoi figli minori Carmela e Luigi Brandi, la somma di lire 297 20, emergenti dette somme da due mandati distinti coi numeri 2259 e 4602, intestati a favore di Giuseppe Brandi di Minervino per deposito giudiziario da quegli fatto per decimo di prezzo di un fondo espropriato in danno di Delfino.

Per copia conforme
1058 GIUSEPPE SARLO proc.

Tribunale Civile di Civitavecchia.

Avviso d'asta.

AUMENTO DEL SESTO.

Il cancelliere presso il tribunale suddetto fa noto al pubblico che nell'udienza del dì ventotto marzo 1873 essendosi proceduto allo incanto del seguente bene immobile espropriato ad istanza della Cassa di risparmio di Civitavecchia in danno degli eredi del fu Pietro Grifoni, è rimasto aggiudicato alla mentovata Cassa di risparmio per lire sedicimila.

Utile perpetuo dominio del casamento ad uso di abitazione, posto in Civitavecchia a via Garibaldi num. 220, e che volge anche sulla via San Giovanni con magazzeni ai num. 219, 221, 222, segnato nella mappa censuaria col n. 366, composto di pian terreno e quattro piani superiori, confinante coi beni di Veronica e sorelle Franchi, Angelo Franchi, Rosa Manzi, Giuseppe Spagnoli e condomini, e strade suddette, gravato dell'annuo perpetuo canone di lire 2150.

E siccome il termine per sopraimporre il sesto sul prezzo offerto scade il dì 12 v. aprile 1873, così si fa noto a chiunque vorrà concorrervi che, per poter sovraimporre tale aumento, è d'uopo che l'offerente adempia preventivamente a quanto vien prescritto dal 2° e 3° capoverso dello articolo 672 procedura civile per mezzo di atto di deposito che sarà ricevuto dal cancelliere giusta l'art. 680 del Codice di procedura civile.

Dalla cancelleria del tribunale suddetto questo dì trenta marzo 1873.

1518 Il cancelliere: AUGUSTO LORETI.

ESTRATTO DI ATTO DI CITAZIONE

Ad istanza della Società Generale del credito immobiliare e di costruzioni in Italia, rappresentata dal suo procuratore dottor Sigismondo Vecchi, presso lo studio del quale in piazza Sciarra, num. 234 ha eletto domicilio, io sottoscritto usciere ho citato monsignor Francesco De Merode a comparire avanti il tribunale civile di Roma all'udienza del 10 maggio 1873, all'effetto di sentire impugnarsi la perizia 7 novembre 1872, eseguita sui terreni di proprietà del citato, e quindi fissarsi in più giusta ragione il valore dei terreni, e commettersi, quando il tribunale ne creda il caso, ad altro perito o periti di procedere ad una nuova valutazione del fondo espropriato, con la condanna di esso monsignor De Merode nelle spese del giudizio: e detta citazione venne pure notificata, per tutti gli effetti dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, al prefetto della provincia di Roma.

1516 VINCENZO VESPASIANI usciere.

N° 50.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di sabato 12 aprile corrente, in una delle sale di questo Ministero in Roma dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia prefettura di Venezia avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento allo incanto pello

Appalto dei lavori di escavo a mezzo di curaporti non a vapore e di badiloni sopra zattere da eseguirsi nella Laguna di Venezia durante un biennio, per la complessiva presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 140,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 28 agosto 1872, visibili nei suddetti uffizi di Roma e Venezia.

I due anni della durata dell'appalto decorreranno dal giorno in cui sarà terminata la consegna dei curaporti.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 600 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di lire 1200 di rendita come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 5 successivi alla aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Venezia.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 1° aprile 1873.

Per detto Ministero

1528 A. VERARDI *Caposezione.*

1305

BANQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE

SOCIÉTÉ ANONYME

au capital de 30,000,000 de francs

PARIS, 34, RUE DE PROVENCE

Les Administrateurs ont l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires, conformément à l'article 25 des statuts, en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le mardi 29 avril prochain, à 3 heures de relevée, au siége social, 34, rue de Provence, à Paris.

Ordre du jour:

1° Rapport des Administrateurs sur les affaires sociales;
2° Rapport des Commissaires sur la situation, le bilan, et les comptes présentés;
3° Fixation du dividende à répartir;
4° Nomination d'un ou de plusieurs Administrateurs.

Immédiatement après la séance de l'assemblée générale ordinaire, Messieurs les Actionnaires se constitueront en assemblée extraordinaire pour délibérer sur:

1° Un projet de modification aux statuts;
2° La formation d'un Conseil d'administration;
3° La nomination de ce même Conseil.

L'article 4 de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire ne sera pas exécuté si le nombre des actions représentées permet la constitution immédiate de l'assemblée extraordinaire.

A partir du 14 avril prochain, tout actionnaire pourra prendre, au siége de la Société, connaissance des modifications proposées aux statuts.

Messieurs les Actionnaires, propriétaires d'au moins cinquante actions, qui désireraient assister à ces assemblées devront déposer leurs titres avant le 9 avril, à Paris, au siége social, 34, rue de Provence, ou à Rome à la Banque Générale de Rome.

NB. L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée aux termes des statuts, lorsqu'elle représente le quart du capital social: et l'assemblée générale extraordinaire doit, pour délibérer valablement, réunir la moitié du capital.

PROVINCIA DI CAPITANATA — CIRCONDARIO DI FOGGIA

COMUNE DI CERIGNOLA

Avviso di seguito provvisorio deliberamento d'asta.

Essendosi oggi proceduto all'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di una chiesa disposta dal benemerito cittadino signor **Tonti Paolo**, relativo alla sola parte rustica, e deliberato provvisoriamente lo stesso verso il ribasso di centesimi quaranta per ogni cento lire di lavoro, cioè ridotta la somma complessiva a lire quattrocento diciassettemila trecentoventiquattro (417,324), così ai termini dell'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, numero 5852, si avverte che il termine utile (fatali) per presentare le offerte in diminuzione, le quali non deggiono essere inferiori al ventesimo del prezzo sopra enunciato e deliberato, scadrà col meriggio del giorno 7 del p. v. aprile.

Restano poi ferme le condizioni portate dall'avviso di questo municipio in data 4 volgente marzo, per aspirare all'asta di cui è parola.

Cerignola, 28 marzo 1873.

Il Sindaco: GIUSEPPE PIRRO.

1524 *Il Segretario comunale:* LUIGI SINISCALCHI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI SASSARI

AVVISO DI CONCORSO.

Essendo vacante la rivendita dei generi di privativa di nuova istituzione situata nel comune di Ozieri al n° 5, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dallo spaccio all'ingrosso di Ozieri, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata.

Il presumibile annuo smercio presso la suddetta rivendita si calcola in lire 774 84 riguardo ai tabacchi.

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, num. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da 50 centesimi corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 25 aprile p. v.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e gli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

2038 *L'Intendente:* ROTONDO.

INTENDENZA DI FINANZA IN REGGIO CALABRIA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Varapodio n° 2, la quale deve effettuare le levate dei generi suddetti dal magazzino di Palmi, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	534 08
Riguardo ai sali di	„	109 50
E quindi in complesso di	L.	643 58

L'esercizio sarà conferito a norma del Regio decreto 2 settembre 1871, num. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria instanza in carta bollata da 50 cent., corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 28 del p. v. aprile.

Trascorso questo termine le istanze che fossero presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Reggio Calabria, li 9 marzo 1873.

2072 L'INTENDENTE.

CITAZIONE. 1493

Roma, 29 marzo 1873.

A richiesta della Corte dei conti del Regno d'Italia, io sottoscritto usciere ho citato il signor Antonino Stagno marchese di Soreto, d'incognito domicilio e dimora, a forma dell'articolo 141 Codice di procedura civile a comparire avanti la suddetta Corte dei conti in Roma il giorno 26 giugno 1873, per sentir decretare che il detto sig. Stagno marchese di Soreto debba presentare entro il termine di giorni sessanta da oggi, nel modo e nelle forme regolari i conti completi e specifici della gestione e degli esercizi tanto della Tesoreria provinciale di Messina dal 1° gennaro al 20 luglio 1864, quanto della Tesoreria provinciale di Palermo pel tempo dal dì 20 agosto 1864 a tutto il 3 agosto 1870, altrimenti sarà condannato in ragione della mora al pagamento di una pena pecuniaria, e qualora egli persista nella sua renitenza a dare i conti, verrà ordinata la formazione d'ufficio a spese del medesimo.

E per l'effetto suddetto ho notificato una copia dell'istanza con relativo decreto presidenziale della suddetta Corte, in data 20 marzo 1873, al signor Antonio Stagno marchese di Soreto, affiggendola alla porta esterna della sede della Corte dei conti posta nel palazzo in via Magnanapoli; ed altra copia con detto decreto l'ho notificata all'onorevole procuratore del Re sig. Capelli presso il tribunale civile e correzionale di Roma, e consegnata nella sua residenza in via Monserrato in mani del signor Lorenzo Grotti segretario, per la di lui precaria assenza, ed il presente sunto l'ho fatto inserire nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

ORESTE FIOCCHI
usciere del trib. civ. e correz. di Roma.

DELIBERAZIONE. 1113
(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha reso la seguente deliberazione:

Il tribunale,

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che la rendita di annue lire mille quattrocento dieci contenuta nel certificato numero ottantunmila ottocento venticinque, e di posizione ventitremila cinquecento cinque, in testa al defunto Ausilia Michelangelo fu Francesco, domiciliato in Napoli, col godimento di usufrutto a favore della signora Boccia Rachele fu Michelangelo, sia con lo stesso vincolo di usufrutto a pro della cennata Boccia intestata per annue lire settecentocinque a Minisi Vito fu Michele, domiciliato in Napoli, e per altre annue lire settecentocinque alle signore Ausilia Sofia ed Emilia, domiciliate in Napoli, sotto l'amministrazione della loro madre Maria Vittoria Pizzoli. — Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Emmanuele Mascolo e Vincenzo Garetti giudici. — Oggi 12 febbraio 1873. — Firmati: G. Cangiano. — Domenico Palma cancelliere. — N. 2188 registrato uffizio giudiziario li 17 febbraio 1873, Mod. 3, vol. 125, L. 7 20 — Novello.

Per copia conforme
Avvocato GAETANO AMODEO
proc. legale.

ESTRATTO DI ATTO DI NOTIFICA.

Ad istanza della Società Generale del credito immobiliare e di costruzioni in Italia, con sede in Roma, via Cesarini, numero 8, il sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Roma ha notificato a monsignor Francesco Saverio De Merode copia autentica dell'atto a rogito Bobbio notaro in Roma delli 21 marzo 1873, contenente l'atto di deposito fatto per gli atti dello stesso notaro in data 6 dello stesso mese ed anno dalla Società Generale del credito immobiliare e di costruzioni in Italia del decreto del prefetto della provincia di Roma delli 28 febbraio 1873, pel quale venne pronunciata la espropriazione forzosa e la immediata occupazione dei terreni e stabili posti al Maccao, e di proprietà di esso monsignor De Merode, a favore del comune di Roma, e per esso della Società suddetta quale sua cessionaria, ed a cui sta allegato il decreto di espropriazione.

Detta notificanza di copia autentica del deposito e dell'allegato decreto ho fatto all'espropriato per tutti gli effetti dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità: e poichè monsignor De Merode non ha dimora e domicilio reperibili in questa città, ho inserito l'estratto della presente notifica in questo giornale per gli effetti dell'art. 141 del Codice di procedura civile.

Roma, 26 marzo 1873.

1515 VINCENZO VESPASIANI usciere.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma con decreto del 17 decembre 1872 ha ordinato che la Direzione del Debito Pubblico del Regno, dei due certificati a carico del Debito Pubblico Pontificio intestati l'uno a Domenico e Filippo fratelli Marini del fu Francesco, numero 25635, serie 11952, l'altro a Domenico Marini, numero 18572, ne formi un solo ed unico certificato di rendita consolidata del Regno da intestarsi a Filippo Marini fu Francesco.

Roma, 29 marzo 1873.

1471 AVV. LEONARDO CARACCIOLO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Dietro il ricorso di Migliardi Annetta il tribunale civile d'Acqui, il 6 marzo 1873, emise il seguente decreto:

Ritenuto che al presente ricorso si trovano annessi i documenti tutti dalla legge sul Debito Pubblico prescritti.

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico ad operare la traslazione del certificato del Debito Pubblico della rendita di L. 30, al numero d'iscrizione 68298, categoria cinque per cento, intestato a Gambetta Paolina vedova, nata Ubertazzi fu Ambrogio, domiciliata in Bubbio; intestando il detto certificato in capo alla ricorrente Migliardi Annetta fu cav. Carlo, moglie di Ceretti Pietro, domiciliata in Monastero Bormida, quale erede della fu di lei madre prenominata Gambetta Paolina.

Acqui, 20 marzo 1873.

1473 AVV. EMILIO ZUNINO proc.

1105 DECRETO.
(3a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 2a,

Omologa nell'interesse della minorenne Emilia Turati maritata con Restagno Felice la deliberazione del Consiglio di famiglia 3 luglio 1872. — Approva la divisione della rendita di L. 270 portata dal certificato n. 51992 consolidato 5 per cento inscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia in data Milano 13 gennaio 1868 a favore Turati Orsola, Emilia, Francesco, Pietro, Francesca ed Antonio fu Carlo Giovanni allora minorenni rappresentati dalla loro madre Teresa Martinenghi vedova Turati.

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico a tramutare detto certificato in tre titoli della rendita di lire 45 cadauno, da intestarsi ai minori Pietro, Francesca ed Antonio Turati, ed in altro o più titoli al portatore della rendita complessiva di lire 135.

Milano, 30 luglio 1872. — Sottoscritto: Tagliabue vicepresidente. — Sottoscritto: Rossi vicecancelliere. — Per copia conforme all'originale nella parte in cui fu estratto.

Dott. notaio GIOVANNI ZBERG.

(3a *pubblicazione*) 1110

ESTRATTO DI DECRETO

Del Regio Tribunale civile di Roma.

Ordina che le cartelle di rendita consolidata di lire mille iscritte a favore d'*Isabella Cormann* come ai certificati numeri 52366 e 22033 vengano convertite in cartelle al portatore libere, nonostante il vincolo dotale, e consegnate al procuratore signor Carlo avv. Marini.

Roma, 27 febbraio 1873.

Il vicepresidente: Francesco Odoardi.
AVV. ANTONIO DI ROSA proc.

DELIBERAZIONE. 1458
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 17 marzo 1873 ordina al Debito Pubblico che i due certificati intestati a Schinardi Giovanni di Guglielmo per la proprietà e per l'usufrutto in uno a di Aria Pasquale di Raffaele, e nell'altro a d'Aria Pasquale di Raffaele, il primo per annue lire duecentodieci n° cinquantaquattromila ventuno, vincolato per sacro patrimonio del prefato usufruttuario, e l'altro per annue lire cinque n° centotrentatremila tre, vincolato fino alla concorrenza di lire due e cent. 50 pel sacro patrimonio dello stesso usufruttuario, vengano tramutati per la sola proprietà per annue lire centotrenta in favore di Martucci Federico fu Michele, e per la sola proprietà ancora per annue lire ottantacinque in favore di Martucci Carlo fu Michele, conservando l'usufrutto per Pasquale d'Aria di Raffaele, ed il vincolo pel sacro patrimonio di costui.

Napoli, 29 marzo 1873.

LUCA ROSATI.

R. PRETURA DEL 2° MANDAMENTO DI ROMA.

Accettazione d'eredità.

L'anno 1873, il dì 27 marzo,

Sono comparsi innanzi al sottoscritto cancelliere i signori Sebastiano Gatti, ed Odoardo Braggio che, in qualità il primo di tutore, e l'altro di protutore dei minori Enrico ed Emma Gatti, come risulta dal consiglio di famiglia tenuto innanzi questa pretura in data 12 marzo corrente, col presente atto accettano formalmente, col benefizio però dell'inventario, la eredità spettante ai suddetti minori sulla roba del di loro genitore, e per tutti gli effetti di legge, indicano il loro domicilio nel palazzo del Monte di Pietà.

1460 Il cancelliere: GENNARO PESCE.

AVVISO 1462
(1a *pubblicazione*)

In adempimento all'articolo 69 della legge 17 aprile 1859 relativa all'esercizio della professione di procuratore, si notifica essere deceduti li causidici capi esercenti in Asti, Botta Secondo fu Secondo il 23 febbraio 1862, e Bagnaschi Secondo fu Giulio il 4 febbraio 1869.

BERRUTI CELESTINO caus. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Si fa noto per tutti gli effetti di legge, che il tribunale civile di Roma, seconda sezione, con decreto 18 marzo ampliativo di altro 12 gennaio corrente anno, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare all'Orfanotrofio femminile di S. Leopardo di Osimo, siccome erede proprietario per testamento della fu Marianna Bambozzi, col vincolo però dell'usufrutto da amministrarsi a favore degli eredi usufruttuari, i seguenti titoli nominativi, già di spettanza della predetta testatrice:

1° Nove cartelle di consolidato pontificio 8 aprile 1864 coi numeri 7648, 7650, 7652, 7653, 7654, 7656, 7657, 7658, 7659, ciascuna di lire 26, 87, 5 di rendita;

2° Altra cartella di rendita pontificia redimibile, emissione 1860, numero 844, per lire 355;

3° Due cartelle di rendita italiana 5 per cento, l'una per lire 35, num. 74897, l'altra per lire 825, num. 74898;

4° Due assegni annui provvisori, l'uno di lire 1, 35, num. 16231, l'altro di lire 4, 37, num. 16232. 1486

NOTIFICANZA DI SENTENZA.
(1a *pubblicazione*)

Con atto 6 marzo 1873 dell'usciere Giacomo Trossarella, venne, sull'istanza di Tesio Alessandro residente sulle fini di Carmagnola, notificato a Tesio Giuseppe, già residente in Carmagnola, la sentenza del tribunale civile di Torino in data 15 scorso febbraio, reg. li 19 stesso mese, lib. 19, num. 501, con lire sei, ricevuto Roggeri, colla quale venne dichiarata l'assenza del nominato Giuseppe Tesio fu Andrea, ed ordinata la notificazione e pubblicazione a mente dell'art. 25 del Cod. civ. ital.

Torino, 28 marzo 1873.

1523 GHILIA sost. BARETTA p. c.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA